

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 22

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**RUGGIERI**

(atto di citazione della senatrice Paola Taverna)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA — SEZIONE 18 CIVILE

*il 12 febbraio 2021*

---

PAGINA BIANCA

## Tribunale civile di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

L.R. 45847/2020

Il giudice istruttore,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.1.2021, osserva quanto segue:

il convenuto Andrea Ruggieri, parlamentare della Repubblica, ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 68 della Costituzione e dell'art. 3 della legge 140/2003, sul presupposto che le espressioni da lui pronunciate nel corso della trasmissione televisiva Quarta Repubblica all'indirizzo della collega Paola Taverna, fossero riconducibili sul piano funzionale alla propria attività di membro del parlamento.

L'Art. 3 della legge 140/2003 indica tra le attività insindacabili ai sensi dell'art. 68 Cost., anche la divulgazione di opinioni critiche effettuata al di fuori del parlamento, purché "connessa alla funzione di parlamentare".

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità della disposizione in esame, ha avuto modo di precisare (sent. 120/2004) che la norma non costituisce un indebito ampliamento della nozione di insindacabilità, ma si limita a delineare con chiarezza l'ambito della prerogativa, che non deve ritenersi quindi limitata alla sede parlamentare: in altre parole il limite dell'insindacabilità non è di natura spaziale ma funzionale: sono insindacabili le esternazioni - ovunque rese - che possano essere riferite in astratto ai lavori parlamentari. Collegamento funzionale che - a parere di chi scrive - dovrebbe investire tanto l'aspetto contenutistico delle affermazioni del parlamentare, quanto la misura ed il modo con cui sono state esternate. In ragione del contesto nel quale sono state rese le dichiarazioni dell'on. Ruggieri, del tono e della qualità di alcune delle locuzioni usate, questo giudice non ritiene di poter invitare sin d'ora le parti a precisare immediatamente le conclusioni ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. 140/2003, ma di dover trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza del convenuto, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,

Poiché non si ravvisano ragioni di particolare urgenza, non si procede alla separazione della posizione degli altri convenuti.

Il processo è dunque sospeso ai sensi dell'art. 3 comma 5 l. 140/2003, e le parti interessate provvederanno a richiederne la riassunzione una volta che la Camera si sarà pronunciata sulla questione.

p.q.m.

Dispone che la cancelleria trasmetta gli atti del presente procedimento alla Camera dei Deputati per le determinazioni ad essa riservate in ordine all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione al caso in esame.

Dichiara il processo sospeso.

Si comunicò  
Roma, 22.1.2021il giudice  
Cecilia Pratesi

Firmato Da: PRATESI CECILIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 284b05e080d395e8b06be197c89846fe





\*180043130040\*